



Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, relativo al progetto di modifica sostanziale dell'esistente impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Ceriolo di Manciano nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR).

Proponente: Toscanascavi Srl.

Richiesta di integrazioni e chiarimenti

A:Toscanascavi Srl

pec:toscanascavi@pec.it

consulente Dott. Geol. Paolo Silvestrelli
geosilver@epap.sicurezza postale.it

e p.c.

Comune Castiglion Fiorentino

Provincia di Arezzo

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, bacino del fiume Arno

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città di Siena, Grosseto ed Arezzo

Arpat -Area Vasta Toscana Sud
- Dipartimento di Arezzo

Azienda USL Toscana sud est
Dipartimento della Prevenzione di Arezzo

IRPET

Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno

Nuove Acque S.p.A.

Settore Bonifiche Autorizzazione Rifiuti
Settore Tutela della Natura e del mare
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua



Premesso che, con riferimento al procedimento regionale in oggetto:

- l'istanza è stata presentata dal proponente in data 01.02.2019 e perfezionata in data 08.02.2019;
- il procedimento è stato avviato in data 11.02.2019, ai sensi della normativa indicata in oggetto;
- sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/via sono stati pubblicati, la documentazione pervenuta dal proponente, l'avviso al pubblico, una scheda informativa relativa al procedimento in oggetto ed i contributi tecnici istruttori acquisiti agli atti;
- il progetto consiste in una modifica sostanziale, con ampliamento del perimetro, raddoppio della potenzialità dell'impianto ed inserimento di ulteriori codici CER, dell'esistente impianto di gestione rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi dell'art 208 d.lgs 152/2006 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 81 del 089/02/2009, modificata con Provvedimento Dirigenziale n. 82 /EC del 22/05/2012, con Provvedimento Dirigenziale n. 170/EC del 22/10/2013 e con Provvedimento Dirigenziale n. 3/EC2 del 20/01/2015 per il recupero (R13 e R5) di materiali misti da demolizione e costruzione. L'impianto in progetto ricade nel territorio del comune di Castiglion Fiorentino (AR) in località Ceriolo di Manciano.

Ciò premesso, in relazione all'esame della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, è emersa la necessità, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, che gli elaborati presentati a corredo della domanda di avvio del procedimento in oggetto siano completati ed integrati, ai sensi dell'art.19 comma 6 del D.lgs.152/2006, relativamente a quanto di seguito riportato, con riferimento al livello preliminare della progettazione.

Si premette che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti caratteristiche:

- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione delle fonti da cui è tratta la cartografia, ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale;
- adeguata qualità grafica.

Si chiede pertanto al proponente quanto segue.

ASPETTI PROGRAMMATICI

- 1) Considerata la modesta soggiacenza della falda, e la presenza di depositi permeabili, come testimoniato dall'assenza di fenomeni di ristagno nell'area, nonostante questa risulti ribassata, e considerata l'attività di gestione rifiuti e i connessi rischi potenziali, il proponente dovrà presentare una proposta di monitoraggio qualitativo e quantitativo della falda, con cadenza almeno annuale, utilizzando fra i piezometri e pozzi esistenti quelli idonei allo scopo in relazione alla direzione di moto della falda e ai centri di pericolo.

ASPETTI AMBIENTALI

COMPONENTE ATMOSFERA

- 2) in relazione alle emissioni derivanti dai transiti su strade non pavimentate il proponente:
 - deve provvedere ad effettuare la valutazione ambientale, oltre che del tratto di viabilità pubblica, anche dell'ulteriore tratto di accesso non pavimentato all'impianto;
 - ha considerato un contenuto in silt, nella pavimentazione che prevede di realizzare, utilizzando aggregati riciclati, pari al 2%: i valori di riferimento indicati nelle Linee Guida (allegato 2, paragrafo 6 del piano regionale della qualità dell'aria, d.c.r. 72/2018), in assenza di misure dirette, sono compresi



fra il 12% e 22% e il valore di questo parametro risulta fortemente incidente sulla stima delle emissioni. Pertanto, pur considerando fondata l'ipotesi di un basso contenuto di silt nella pavimentazione, risulta necessario che il proponente fornisca evidenze (misurazioni dirette o dati di letteratura) della fondatezza dei valori proposti;

- per il calcolo del fattore di emissione lineare (Kg/Km) ha utilizzato il peso medio del veicolo, corrispondente al carico trasportato (29 t); tuttavia nel testo è riportata una frase confondente (probabile refuso) che pare ipotizzare la presenza di mezzi a pieno carico sia in ingresso che in uscita. Il proponente deve chiarire tali incongruenze;
 - ha considerato i flussi di materiali recuperati in uscita dall'impianto pari al 60% di quelli in ingresso. In tale ipotesi, sul medio periodo, lo squilibrio fra i 2 flussi andrebbe a determinare un progressivo accumulo di materiali recuperati all'interno dell'impianto. Il proponente deve fornire chiarimenti a riguardo.
- 3) in relazione alle emissioni derivanti dalle operazioni di carico dei materiali in uscita, poiché la stima delle emissioni derivati dal carico dei mezzi in uscita è stata condotta considerando il 60% dei flussi in ingresso, con una riduzione dei flussi emissivi, il proponente dovrà effettuare una revisione della valutazione delle emissioni diffuse. Qualora dalla revisione dovessero risultare necessità di mitigazioni in conseguenza dei superamenti dei limiti tabellari dovranno essere previsti interventi di bagnatura oppure dovrà ricorrere ad asfaltature di alcuni tratti.
- 4) nella individuazione delle misure di mitigazione previste, il proponente dichiara l'utilizzo di 13 irrigatori fissi finalizzato all'irrorazione dei piazzali di manovra e dei cumuli; viene dichiarata anche la presenza di sistemi mobili di bagnatura. Nella planimetria "Stato di progetto" di cui alla nuova area oggetto di ampliamento, vengono collocati i cumuli formati dalle terre e rocce da scavo, ma non sono presenti dispositivi (irrigatori) di bagnatura degli stessi, né fissi né mobili, pertanto si chiede al proponente indicazioni e precisazioni in merito, in quanto è necessario estendere i sistemi di bagnatura sia alla nuova area impianto che ai tratti di viabilità prossimali all'area di accesso all'impianto e percorsi dai mezzi in ingresso/uscita. Inoltre si chiede al proponente di integrare e correggere la tavola dello Stato di Progetto sopra citata, che dovrà contenere apposita legenda che indichi tutto quanto riportato in planimetria;

COMPONENTE RUMORE E VIBRAZIONI

- 5) il proponente deve, per completezza di informazione, trasmettere le schede dei macchinari da cui sono stati ricavati i dati di potenza o pressione sonora;
- 6) il proponente deve chiarire in quali condizioni di lavoro sia stata effettuata la misura della pressione sonora del frantumatore, ossia se il mulino lavorava a vuoto, oppure nella fase di macinazione a pieno carico;
- 7) il proponente deve precisare se, alla distanza in cui è stato misurato il campo sonoro del vaglio/frantumatore, vi siano le condizioni per considerare la sorgente come puntiforme (propagazione sonora in campo libero);
- 8) il proponente deve dichiarare se nel modello di calcolo sia stata considerata la schermatura dei cumuli di inerti, nel qual caso ne andrà garantita da parte del proponente la presenza costante, e precisate le esatte dimensioni geometriche e posizione;
- 9) il proponente deve effettuare una valutazione della fase dello scarico rifiuti tramite ribaltamento cassoni scarrabili;



COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO:

Il proponente, avendo presentato una progettazione carente per quanto riguarda le emissioni idriche originate dall'attività in esame in riferimento al Regolamento regionale di cui alla DPGRT n 46/r/2008 e non avendo, in particolare, dimostrato di aver previsto metodi adatti per mitigare gli impatti potenziali che l'attività in esame potrebbe arrecare all'ambiente idrico circostante, per quanto concerne la gestione delle AMD e delle acque in generale deve presentare le seguenti integrazioni:

- 10) specificare i contaminanti presenti nelle AMPP e presentare (mediante adeguata rappresentazione grafica) lo schema impianto dei due sistemi di trattamento delle AMPP ;
- 11) precisare come avvenga lo svuotamento delle vasche dei due sistemi delle AMPP nei tempi richiesti dalla norma;
- 12) le AMD originate presso l'impianto in esame, sia per l'area esistente che per la nuova area, devono essere raccolte e depurate, sia per essere sottoposte a sedimentazione (vasche di sedimentazione) sia per essere sottoposte alla disoleazione (filtri a coalescenza a normativa UNI EN 858) prima di essere immesse in ambiente; pertanto il proponente, nella progettazione, deve prevedere le fasi di trattamento depurativo complete anche della fase di disoleazione.
- 13) deve indicare i recapiti finali delle AMD dopo trattamento, avendo cura di riportare le coordinate Gauss Boaga, secondo le disposizioni di legge. Poiché dalla lettura della documentazione (Piano di Prevenzione e Gestione delle AMD) sembra che non sia previsto il pozzetto scolmatore delle AMD raccolte per poi trattare le AMPP, non è chiaro come il proponente intenda separare le AMPP dalle successive acque meteoriche. Nel caso deve indicare come prevede di installare il pozzetto in questione;
- 14) specificare dove vengano recapitate le seconde piogge: in riferimento a questo punto si fa presente che la presenza di cumuli in stoccaggio costituiti da materiali fini possono verosimilmente dare origine a trascinamento di solidi sospesi anche con le piogge successive alle prime, con la necessità di trattare anche le aliquote successive alle AMPP;
- 15) sia per l'area esistente che per l'area in ampliamento è necessario che vengano indicati su apposita planimetria, in scala adeguata, i pozzetti di ispezione della rete delle AMD, i pozzetti di prelievo dei campionamenti delle AMD dopo trattamento, le caditoie, ecc. Inoltre devono essere indicati anche i piezometri richiamati come oggetto di autocontrollo delle falde sotterranee;
- 16) deve essere presentato un bilancio idrico (relativo all'uso delle acque per l'attività in progetto) che dia conto anche della eventualità di non prevedere lo scarico per la vasca di trattamento delle AMPP dell'impianto esistente;
- 17) chiarire le pendenze e la natura delle fossette laterali che convogliano le AMD alle vasche di trattamento (che devono essere impermeabili e non devono disperdere nel suolo), nella fattispecie se siano configurabili come fossi campestri (suolo) o meno;
- 18) per le acque reflue domestiche è necessario che venga presentato quanto richiesto dal DPGRT n 46/r/2008 in particolare in riferimento all'Allegato 2 in quanto non è chiaro, dalla documentazione presentata, dove recapitino e quale sia il loro trattamento;
- 19) deve essere dato conto che viene rispettato l'ordine preferenziale di recapito per le AMPP trattate, definito dall'art. 41 della DPGR 46/R del 08/09/08, e per gli eventuali scarichi di tipo civile, definito dal regolamento di Nuove Acque e dall'allegato 5 alla parte III del Dlgs. 152/2006;
- 20) presentare un Piano di monitoraggio e controllo accurato e completo di tutte le informazioni necessarie per monitorare nel tempo le varie matrici ambientali quali: rifiuti, acque di falda, scarichi idrici, ecc. completo di indicazione dei parametri significativi da controllare, delle frequenze di campionamenti, delle metodiche utilizzate, ecc. In particolare per i controlli indicati nel Piano di Prevenzione e Gestione occorre che venga presentata una proposta con una frequenza non troppo diradata (ogni 24 mesi o ogni 12 mesi non sono



- proposte accettabili): siano previste frequenze almeno settimanali per la gestione sia delle canalette che dei pozzetti delle AMD e almeno trimestrali per la gestione delle vasche di raccolta delle AMD;
- 21) chiarire se la bagnatura dei piazzali, come l'abbattimento polveri del frantoio, avvenga utilizzando l'acqua della vasca delle AMPP dell'impianto esistente. In riferimento a questo punto si fa presente che la qualità dell'acqua impiegata deve essere adeguata, in quanto questa viene ad essere dispersa in ambiente (suolo);
 - 22) dall'esame della documentazione emerge che le superfici scolanti non sono impermeabilizzate e quindi non sono atte a garantire le falde sotterranee ed il suolo: il proponente deve indicare le soluzioni atte a mitigare tale impatto;
 - 23) si ricorda al proponente che l'impiego di pavimentazione in stabilizzato per gli impianti di trattamento inerti è vincolata, secondo la delibera del CF del SNPA DOC n. 89/16-CF "*Linea guida su modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione & demolizione*", alla verifica di conformità dei rifiuti in ingresso al test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98. Pertanto se è previsto l'utilizzo di tale pavimentazione devono essere previste le verifiche di cui alle citate Linee Guida;
 - 24) devono essere forniti dettagli sulle sistemazioni idrauliche agrarie (afferenti al fosso posto ad ovest – Rio Lega - tributario a sua volta dell'Allacciante dei Rii Castiglionesi) poste sulla sommità delle scarpate al di sotto delle quali sorge l'impianto (area depressa) e di cui si dice verrà operato il mantenimento e la manutenzione. Questo aspetto idrogeologico potrebbe avere influenza sulla gestione delle AMD, qualora non risulti impedito l'ingresso nell'area impianto di contributi idrici provenienti dagli appezzamenti agrari circostanti.
 - 25) tutte le planimetrie presentate devono essere complete di legenda chiara e comprensibile.

COMPONENTE RIFIUTI

- 26) in riferimento alla tabella contenente i codici CER e i rifiuti da sottoporre alle operazioni R13 e R5, riportata nella documentazione agli atti, si chiede al proponente di specificare i quantitativi per singolo CER;
- 27) in relazione ai materiali prodotti dalle operazioni di recupero il proponente deve descrivere approfonditamente le tipologie di prodotto ottenute, ricordando che per l'End of Waste sui rifiuti è necessario valutare le caratteristiche prestazionali dei prodotti ottenuti, nello specifico in rapporto al relativo utilizzo e che dovrà essere rispettato quanto previsto dal:
 - D.M. 05/02/1998;
 - all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
 - Regolamento UE n.305/2011.

Si precisa che per quanto riguarda la fine rifiuto sul codice 170302 dovrà essere previsto e descritto il trattamento alla luce del D.M. n.69 del 28.03.2018 (in vigore dal 3/7/18), che stabilisce i criteri specifici per i quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto.

Si fa presente al proponente che per le terre e rocce da scavo (codice CER 170504) ad oggi non risultano stabiliti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e che, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato N.01229/2018REG.PROV.COLL.N. 01976/2017 REG.RIC. in cui viene affermato che, qualora a livello comunitario non siano stati stabiliti i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, solo lo Stato può decidere, caso per caso, senza che tale potere possa essere delegato alle Regioni e pertanto sarà necessario stralciare l'operazione R5 per questa tipologia o richiederne la sospensione in attesa di aggiornamenti di ordine giuridico in merito.

- 28) dall'esame della documentazione pare che per le attività di frantumazione il proponente voglia utilizzare un impianto mobile già autorizzato ai sensi dell'art. 208 c. 15 D.Lgs. 152/2006 (con Decreto Dirigenziale n.1163/2017) e che lo stesso impianto non può essere inserito in autorizzazione ai sensi art. 208 c.1 D.Lgs. 152/2006. Si ricorda al proponente che per campagna di attività si intende l'effettuazione delle attività di



- trattamento rifiuti eseguite esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e che un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti autorizzati, ai sensi dell'art. 208 c.1 o ai sensi degli artt.214-216 del D.lgs 152/2006, di smaltimento e/o recupero rifiuti. Il proponente dovrà richiedere la revoca dell'autorizzazione ai sensi del c.15 art. 208 D.Lgs. 152/2006, per poter inserire la benna frantumatrice come impianto fisso, o in alternativa, dovrà dotarsi di un nuovo impianto che sarà utilizzato come fisso all'interno del perimetro dell'autorizzazione ai sensi del c.1 art.208 D.Lgs. 152/2006.
- 29) il proponente deve effettuare una valutazione (anche in relazione agli effetti ambientali) dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività di recupero, indicando i codice CER, i quantitativi e specificando la loro gestione;
 - 30) si chiedono chiarimenti sulle modalità di gestione dei nuovi codici CER richiesti, oltre alle terre e rocce da scavo. Si chiede inoltre un approfondimento circa la possibilità di gestire nell'impianto in oggetto il codice CER 200303, relativo a rifiuti urbani;
 - 31) si chiede al proponente di chiarire i riferimenti dal medesimo operati alle "campagne mobili" di trattamento dei rifiuti, in quanto l'impianto in esame è un impianto fisso. Con riferimento alla pagina 62 dello studio preliminare ambientale si chiede: di indicare la quantità massima annuale e giornaliera di rifiuti in ingresso per le quali sarà richiesta la autorizzazione. Non sembra che i valori di 40.000 t/anno e 100 t/giorno in media (230-250 giorni lavorativi/anno) siano congruenti tra di loro. Si chiede infine di chiarire quale è il numero massimo di giorni lavorativi all'anno, in quanto in altra parte della documentazione è indicato il valore di 260.

COMPONENTE PAESAGGIO

- 32) dato atto che il sito dell'impianto è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera h) del d.lgs. 42/2004, il proponente deve prendere in esame i possibili effetti dell'intervento di modifica impiantistica sulla componente paesaggio, tenuto conto che l'ampliamento è previsto in area inedificata e a prevalente funzione agricola. Il Proponente deve tenere inoltre conto delle indicazioni contenute nella scheda del pertinente ambito di paesaggio di cui al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT, d.c.r. 57/2015) nonché di quanto previsto nella Disciplina di Piano del PIT ed in particolare quanto riportato all'Art. 11 – Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale "I caratteri morfotopologici dei paesaggi rurali" e di quanto previsto nell'elaborato 8 b relativo alla disciplina dei beni paesaggistici. Si chiede al proponente di presentare le proprie osservazioni ai rilievi contenuti nel contributo della Soprintendenza n. 120557 del 15.3.2019.

COMPONENTE TRAFFICO E VIABILITA'

- 33) il proponente deve quantificare l'entità del traffico indotto, sia nello stato attuale che a seguito dell'aumento dei quantitativi di inerti da trattare (stato modificato), anche per supportare la dichiarazione di irrilevanza dei livelli sonori prodotti in base ai tragitti riportata nello Studio Ambientale. Deve altresì indicare la viabilità di collegamento dell'impianto alla rete stradale principale.

COMPONENTE FLORA, FAUNA E ECOSISTEMI

- 34) Si chiede al proponente di dare risposta alle esigenze di tutela della natura emerse nelle conclusioni del contributo del competente settore regionale n.141096 del 29.3.2019



Allo scopo di approfondimento e per una migliore comprensione della presente richiesta di integrazioni, si invita il proponente a prendere visione dei contributi pervenuti e pubblicati sul sito internet della Regione Toscana alla pagina: <http://www.regione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-verifica-di-assoggettabilita>.

Si comunica inoltre al Proponente che è sua facoltà inviare le proprie osservazioni circa i rimanenti aspetti evidenziati nei suddetti contributi agli atti.

La documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere depositata entro il termine perentorio di 45 giorni a far data dalla presente, presso il Settore scrivente (su supporto digitale, sia in formato .p7m che in formato .pdf) e presso il comune (in formato .pdf). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, detto termine per la presentazione di integrazioni e di chiarimenti può essere sospeso, su richiesta motivata del proponente, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 della Dlgs.152/06 ed dell'art. 48 della L.R. 10/2010, qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui sopra, la domanda si intende respinta, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in esame verrà archiviato.

Si segnala che, ove dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata dovesse emergere un incremento del valore delle opere da realizzarsi, il proponente dovrà provvedere alla integrazione degli oneri istruttori versati, con le modalità di cui alla D.G.R. 410/2016, allegato A, art. 3 comma 2.

Si chiede al proponente di evidenziare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga elaborati riservati; in tal caso deve essere presentata una versione di tali elaborati, emendata dai dati riservati e quindi pubblicabile sul sito web regionale.

Ai sensi dell'art.19 comma 7 del Dlgs. n. 152/2006:

- considerata la natura e la ubicazione del progetto;
- visto che esigenze istruttorie hanno reso necessario acquisire documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente;
- dato atto che in merito alla suddetta documentazione integrativa e di chiarimento si rende necessario svolgere una approfondita istruttoria;
- rilevato che 30 giorni a far data dal ricevimento della suddetta documentazione non sono sufficienti a concludere una adeguata istruttoria e ad adottare un provvedimento conclusivo circostanziato e motivato, in considerazione della delicatezza degli aspetti ambientali connessi agli impianti di gestione dei rifiuti;

ciò premesso, si dispone la proroga di 30gg del termine per l'adozione del provvedimento di verifica, che pertanto dovrà essere adottato entro 60 giorni a far data dal deposito della documentazione integrativa e di chiarimento.

Per eventuali chiarimenti può essere contattata:

Dott.ssa Geol. Barbara Menichetti (tel 055 4383644), e-mail: barbara.menichetti@regione.toscana.it;

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-BM